



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di SALERNO - VIA TASSO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 -
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO:
31	31.05.2022	Modifica del Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in **seduta ordinaria, di prima convocazione**, per le ore **15,00**, con avviso **prot. n. 7734 del 25.05.2022**, integrato con avviso **prot. n. 7894 del 27.05.2022**.

La seduta ha avuto inizio alle ore **16,00** con continuazione.

Alla discussione sull'argomento indicato in oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

1	DE SANCTIS Rosa Valentina - Presidente		Assente
2	STANZIOLA Carmelo – Sindaco	Presente	
3	CICCARINI Angela Maria		Assente
4	CICCARIELLO Gianfranco	Presente	
5	DEL DUCA Francesca	Presente	
6	DI MASI Maria	Presente	
7	MELUCCIO Cristiano		Assente
8	FEDULLO Paolo		Assente
9	LUONGO Andrea	Presente	
10	CICCARINO Francesco	Presente	
11	LO SCHIAVO Maria Rosaria	Presente	
12	SANSIVIERO Marco		Assente
13	SATURNO Marcello		Assente
	Totale	7	6


AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO

Reg. N. _____ del _____

Presiede l'adunanza la sig.ra **Maria Di Masi**, nella sua qualità di Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il **Segretario generale dott.ssa Francesca Faracchio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.





COMUNE DI CENTOLA

Provincia di SALERNO - VIA TASSO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 -
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO:
31	31.05.2022	Modifica del Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Modifica del Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco";

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione da parte del Sindaco;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Francesco Ciccarino)

DELIBERA

Di **approvare** integralmente l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Modifica del Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco", munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Francesco Ciccarino)





COMUNE DI CENTOLA

Provincia di SALERNO - VIA TASSO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 -
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO:
31	31.05.2022	Modifica del Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco.

DELIBERA

Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

^^^^^^



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N 31 DEL 31-05-2022

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

IL SINDACO

RICHIAMATO il regolamento approvato con delibera C.C. n 16 del 05/04/2022 con cui si è disciplinata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni in materia di apertura di nuove sale giochi e spazi per il gioco;

TENUTO CONTO che:

- la legge regionale n. 2 del 2020 *“disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”* disciplina la distanza minima dai punti sensibili che viene stabilita in metri 250 e individua puntualmente i cosiddetti luoghi sensibili ;
- la disciplina in materia di distanze trova applicazione anche nel caso di installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 TULPS presso esercizi diversi da quelli dedicati quali ad esempio esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che nel regolamento è stata prevista una ulteriore distanza di metri 500 anche dagli sportelli bancari, postali o bancomat -che la disciplina regionale non individua come luoghi sensibili;
- Che nel regolamento, è stato stabilito il rilascio di una autorizzazione ogni 1000 abitanti;

CONSIDERATO che:

- la distanza minima di metri 500 dai luoghi sensibili, ben oltre allo standard richiesto dalla Regione Campania, e quello di metri 500 dagli sportelli bancari, postali o bancomat , standard non richiesto dalla Regione Campania , mal si concilia con le caratteristiche del territorio comunale e nello specifico dei singoli centri abitati, rendendo di fatto quasi impossibile l’esercizio delle attività in parola, anche da parte di esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, se non in aree periferiche e poco sorvegliabili circostanza , questa, che potrebbe favorire , anziché contrastare l’attività ludica;
- il criterio numerico introdotto per contingentare il rilascio delle autorizzazioni , infine, va ulteriormente specificato per consentire una applicazione univoca da parte degli uffici tenendo conto, altresì, delle autorizzazioni già rilasciate e attive alla data di entrata in vigore del regolamento ;

RITENUTO pertanto, modificare il regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n 16 del 05/04/2022;

RICHIAMATA la legge regionale 2 marzo 2020 n. 2 e in particolare gli articoli 7 e 13,

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, resi dai Responsabili del servizio Vigilanza, Provveditorato/commercio e Urbanistica per gli aspetti di propria competenza;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di modificare il regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco necessitate dalle modifiche alla legislazione regionale, approvato con delibera di consiglio comunale n 16 del 05/04/2022 che, nel nuovo testo, viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti il regolamento approvato con propria deliberazione del 05/04/2022 _n.16 , *"REGOLAMENTO COMUNALE SU SALE GIOCHI, SPAZI PER IL GIOCO"*;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online del Comune e sul sito web istituzionale del Comune;

IL SINDACO



PROPOSTA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N DEL / /2022

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SU SALE GIOCHI, SPAZI PER IL GIOCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Provveditorato, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

Centola, Li / /2022

IL responsabile del Servizio VIGILANZA
ARCH. Magno Battipaglia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Provveditorato, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

Centola, Li / /2022

il Responsabile del Servizio TECNICO
ARCH. Del Medico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

sottoscritto Responsabile del servizio Provveditorato, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

Centola, Li / /2022

La responsabile del Servizio COMMERCIO
Dott.sa Nicolina Luongo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Centola, Li / /2021

Il responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Cammarano

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.lgs 267/2000) e attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-impegno	impegno

Centola, Li / /2022

Il responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Cammarano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e Per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 attesta che il parere non è stato espresso in quanto la proposta non ha riflessi diretti indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Centola, Li / /2022

Il responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Cammarano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 31-05-2022

Articolo 1

Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'articolo 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, d'ora innanzi TULPS, all'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, alle L.R. n. 16 del 07/08/2014 e n. 2 del 02/03/2020.
2. Il presente Regolamento è redatto in applicazione di tutte le norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto, e, in particolare, in ossequio alla seguente normativa:
 - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, di seguito TULPS;
 - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - Legge regionale 2 del 02/03/2020.

Articolo 2

Finalità e principi generali

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di controllare che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
 - contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico;
 - contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano:

- A. **Apparecchi e congegni per l'esercizio del gioco d'azzardo:** quelli di cui all'articolo 110, comma 5, del TULPS¹, vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni.
- B. **Apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito:** quelli di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 e 7-bis del TULPS².
- C. **Esercizi dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex. articolo 86 e 88 del TULPS:**
- a) esercizi di somministrazione (bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili);

¹ Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento la norma così recita:

comma 5:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6."

² Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento le norme così recitano:

comma 6:

"Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete di cui all'art 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato [c.d. new slot], nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 70 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; (le c.d. "New Slot");

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa [c.d. VLT: video lottery terminal]. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite (le c.d. "VLT" per le quali oltre alla SCIA comunale occorre l'autorizzazione della Questura);

4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazioni del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera."

comma 7:

"Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor [es. gru, pesche di abilità, ecc.] attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) abrogato

c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a centesimi di euro."

comma 7-bis:

"Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004."

- b) alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- c) sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente *sale giochi* ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'articolo 110 del TULPS;
- d) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati;
- e) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- f) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita, previsti dall'articolo 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- g) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva;
- h) altri esercizi, ivi compresi quelli commerciali, previa autorizzazione ex articolo 86 o ex articolo 88 del TULPS; si precisa che per gli apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 TULPS occorre anche l'autorizzazione della Questura.

D. **Tabella dei giochi proibiti:** quella di cui all'articolo 110, c. 1 e 2, del TULPS³.

E. **Tariffa del biliardo:** quella di cui all'articolo 110, c. 1, del TULPS⁴.

F. **Area separata:** settore specificatamente dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.

G. **Gioco d'Azzardo Patologico (GAP):** la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.

³ Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento le norme così recitano:

comma 1:

"In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre (Omississ)".

comma 2:

"Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse."

⁴ Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento la norma così recita:

comma 1:

"(omississ) Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario".

Articolo 4

Nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti e installazioni apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 T.U.L.P.S,

1. Per l'apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco, per il trasferimento e/o l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 T.U.L.P.S, si dovrà rispettare, in ossequio alla L.R. N. 2 DEL 02/03/2020 una distanza minima di 250 metri, misurata rispetto alla distanza pedonale più breve, da:
 - Istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia;
 - Le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero dei soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
 - Le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
 - luoghi di culto;
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di danaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti bancomat.
3. La distanza tra i locali e i luoghi di cui al primo comma, dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
4. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti ad unità immobiliari residenziali e/o adibite ad attività ricettive; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
5. Non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS in aree (pubbliche o private) site all'esterno dei locali sede dell'attività (ad esempio nei *dehors* e/o sotto tettoie anche se chiuse);
6. non è consentito l'insediamento di sale giochi negli edifici storici o di interesse storico-ambientale così come individuati nello strumento urbanistico;
7. Le regole di cui comma 1) non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS.

Articolo 5

Requisiti Strutturali ed igienico sanitari

1. I locali devono rispettare i requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alla destinazione d'uso, alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso dei servizi igienici, all'aerazione ;
2. Le altezze dei locali destinati a sala giochi non devono essere inferiori all'altezza prevista dal regolamento edilizio per gli immobili di nuova costruzione destinati ad attività commerciale ed in loro assenza a mt 3,00. Detta disposizione si applica anche agli immobili già esistenti alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.
3. I rapporti illuminanti dovranno essere inferiori a quelli previsti dal regolamento edilizio per gli immobili di nuova costruzione destinati ad attività commerciale ed in loro assenza ad 1/8;

4. Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;
5. I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
6. I locali devono rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dalla disciplina in materia di pubblici servizi;
7. Ai fini igienico-sanitari la superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare un terzo della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.
8. Il locale dovrà essere dotato di servizi igienici conformi alle misure e le caratteristiche dettate dal regolamento edilizio e comunque dovrà essere sempre presente negli esercizi che abbiano fino a 25 giochi, un bagno per i clienti ed un ulteriore bagno ogni 25 giochi installati. I bagni devono essere conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
9. oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

Articolo 6 **Orari dell'attività**

1. Per prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico e della ludopatia fra i minori ed i soggetti deboli, l'apertura al pubblico ed il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco ove sono installati apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS collocati nelle sale giochi autorizzate ex articolo 86 del TULPS e in altre patologie di esercizi sempre autorizzati ex articolo 86 del TULPS (bar, ristoranti, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitori lotto) e/o autorizzati ex articolo 88 del TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi debiti esclusivamente al gioco) dovrà avvenire rispettando le fasce di sospensione giornaliere previste dall'articolo 13 della Legge Regionale n. 2 del 02/03/2020, e fatta salva diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri della legge e in particolare, ai sensi del Testo Unico enti Locali, ovvero :
 - a) Per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali è vietato l'accesso ai minori, per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23 alle ore 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita delle scuole, dalle 12.30 alle 14.30;
 - b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori, per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10;
2. La sospensione oraria dell'attività di gioco non si applica alle attività che abbiano installati esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro all'interno dei pubblici esercizi;

1. Su ogni apparecchio per il gioco deve essere indicata , in modo chiaro , la data del collegamento alle reti telematiche;
2. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS, devono essere spenti e disattivati.
3. Il titolare dell'attività dovrà comunicare l'orario di spegnimento al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile, all'interno del locale.
4. Gli orari di apertura di cui al comma 1 potranno essere sempre ulteriormente e diversamente ridotti con ordinanza del Sindaco, così come stabilito dall'articolo 9 del TULPS, per motivi di pubblico interesse, a tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

Articolo 7

Prescrizioni d'esercizio

1. In tutte le sale giochi e nei locali ove sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - la tabella dei giochi proibiti approvata dalla Questura, e vidimata dal servizio comunale competente;
 - le tariffe e regolamenti dei giochi, apposte su ogni singolo apparecchio;
 - almeno un cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
 - almeno un cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
2. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale, in un apposito "settore separato" dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nel quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.
3. I titolari dell'attività disciplinata dal presente Regolamento hanno, altresì, l'obbligo di:
 - impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante verifica dell'età dell'avventore con richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - apporre all'ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco, cartelli, il cui costo è a carico dell'esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore del contrasto alle dipendenze patologiche, secondo le indicazioni fornite dalla Questura;

Articolo 8

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel territorio comunale è rilasciabile una sola autorizzazione per sala giochi, ogni 1000 abitanti, come risultano al 31/12 dell'anno precedente all'apertura, eventuali resti sono

computati per difetto se pari o inferiori a 0,50, per eccesso se superiori a 0.50 (non rientrano nel computo le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento);

2. Le nuove sale giochi devono rispettare le distanze minime di mt 500 rispetto ad altri esercizi preesistenti da calcolarsi seguendo il percorso pedonale più breve.
3. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 del TULPS e dell'art. 19 del DPR n. 616 del 24.7.1997.
4. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (*Video Lottery Terminal*) di cui all'art.110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.
5. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alla indicazione degli uffici comunali competenti e dalla modulistica predisposta dal SUAP.
6. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art.88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
7. Alla domanda devono essere allegati:
 - Documento di riconoscimento;
 - Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
 - Planimetria in scala 1:100 con indicate le superfici dei singoli vani, la disposizione spaziale dei giochi e la tipologia ai sensi del TULPS, la separazione dell'area giochi vietata ai minori di anni 18 e con evidenziato l'accesso alla pubblica via;
 - Planimetria contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili e dagli altri esercizi similari;
 - Certificato conformità impianto elettrico;
 - Documentazione di impianto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della LEGGE 447/95 e relative norme regionali e comunali di attuazione;
 - Certificato antincendio se dovuto;
 - Nulla osta amministrazione finanziaria rilasciato sugli apparecchi;
8. L'autorizzazione è rilasciata, a seguito delle verifiche da parte degli uffici comunali preposti, sulle distanze e sui requisiti igienico-sanitari ed urbanistici -previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento - compresa l'incidenza dell'attività sulle condizioni di viabilità e di traffico ,entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP , fatte salve le sospensioni dovute all'acquisizione di pareri di altri uffici nonché le sospensioni conseguenti ad irregolarità ed incompletezze della documentazione.
9. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è stabilito dal decreto 27 luglio 2011 recante "*Denominazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS*" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.

10. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco, nell'ambito della stessa tipologia, è sufficiente inviare al SUAP il nulla osta dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

11. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

- Il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
- La realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dell'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

12. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a $\frac{1}{4}$ della superficie complessiva del locale e può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico. L'accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale.

13. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività deve:

- Essere in possesso dei requisiti soggettivi dagli art. 11 e 92 del TULPS;
- Non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.31.5.1965 n. 575" e succ. mod. (antimafia);
- Deve dichiarare di essere in regola con il pagamento di imposte tasse e contributi;
- In caso di società, tutte le persone di cui al DPR n252/98 art.2 (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali;

14. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza

15. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 9

Trasferimento dell'autorizzazione-decadenza

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario ,acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione

2. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art. 6 e seguenti del presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo deve trasmettere all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

4. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante ,non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
5. In caso di morte del titolare l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Articolo 9 bis

Divieto di pubblicità e promozione

- 1.È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. È altresì vietata la pubblicità del gioco d'azzardo per il tramite dell'apposizione di cartelli informativi contenenti richiami testuali o figurativi al gioco di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall'esterno dei locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della citata legge regionale. esterne al locale di cartelli ,manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
- 2.È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e simili anche on line.

Articolo 10

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli articoli 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 2 del 02 marzo 2020 sono punite come previsto dall'articolo 21 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento, tra le quali quella dell'articolo 5, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'articolo 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, nel caso in cui siano accertati illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

Articolo 11

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo statuto comunale.





COMUNE DI CENTOLA

Provincia di SALERNO - VIA TASSO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 -
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO:
31	31.05.2022	Modifica del Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco.

Il presente verbale, salvo la sua ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene così sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE
Maria Di Masi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca Faracchio

Certificato di esecutività

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ La presente deliberazione diviene esecutiva il decimo dopo la pubblicazione come sopra ai sensi del successivo art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca Faracchio



Certificato di Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale oggi 19 LUG. 2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Centola, 19 LUG. 2022

Addetto alle pubblicazioni
(Istruttore Meri CAPURSO)

